

Deliberazione n. 54/2018/PAR



LA CORTE DEI CONTI **Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Fabio VIOLA	Presidente
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Donato CENTRONE	Primo Referendario

nell'adunanza del **9 febbraio 2018** ha assunto la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

- Vista la lett. prot. n. 9 del 29 gennaio 2018, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in pari data dal Comune di Follo (SP) ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 5/2018, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- Udito il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 29 gennaio 2018, trasmessa in pari data dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 16 dell'8 febbraio 2017 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 30 gennaio 2018 con il n. 000485 – 30.01.2018 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Follo ha inviato una richiesta di parere inerente alla classificazione contabile della somme destinate al pagamento dell'IVA relativa a spese di investimento chiedendo specificamente se, in caso di avvenuto pagamento della quota imponibile già fatturata, con conseguente acquisizione al patrimonio comunale dei nuovi beni o dell'accrescimento dei beni già esistenti, la successiva corresponsione della sola imposta indiretta costituisca spesa corrente o spesa di investimento suscettibile, in quest'ultimo caso, di essere finanziata mediante la stipulazione di un contratto di mutuo.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo, poiché attiene alla corretta classificazione contabile di singole poste debitorie.

2. La questione di merito. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta.

L'art. 3, comma 18, L. 24.12.2003, n. 350 indica tassativamente, come spese di investimento, <<a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale

fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Nessun riferimento al pagamento di imposte o tasse si rinviene nella suesposta elencazione.

L'art. 1 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 dispone che <<L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate>>.

L'art. 1, commi 1 e 2, L. 24.12.2012, n. 243, specifica, invece, che << il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate **solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento** di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti>>.

Il Comune di Follo, al fine di verificare la possibilità di un eventuale ricorso all'indebitamento, chiede di conoscere se la somma destinata al pagamento dell'IVA relativa ad alienazioni immobiliari, da parte di una società commerciale e alla esecuzione di lavori per manutenzione straordinaria abbia natura di parte corrente o di conto capitale e, in quest'ultimo caso, se

mantenga tale classificazione anche nell'ipotesi in cui debba essere pagata separatamente e a distanza temporale rispetto al pagamento della spesa principale, potendo, conseguentemente, essere finanziata con indebitamento.

Sul punto, la Sezione ritiene che l'imposta possa essere finanziata con lo strumento del contratto di mutuo solamente a condizione che il pagamento della stessa avvenga contestualmente all'acquisto del bene o servizio, per le ragioni che ora si espongono.

Come è noto, l'IIVA è un'imposta neutra, avente natura accessoria, che colpisce la parte di incremento che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere completamente sul consumatore finale, tenuto a pagare l'intera imposta.

Sotto il profilo contabile, con riferimento alle Amministrazioni pubbliche, la medesima costituisce una spesa di parte corrente (codice SIOPE U.1.05.01.01.000); tuttavia, trattandosi di una spesa avvinta da un stretto rapporto di accessorietà con la prestazione principale, la stessa può essere eccezionalmente finanziata - insieme con quest'ultima - mediante indebitamento, divenendo una voce di spesa compenetrata in una spesa di parte capitale.

Il Comune non potrà, viceversa, ricorrere all'indebitamento qualora l'imposta, per le più svariate ragioni, debba essere pagata a distanza temporale rispetto al prezzo precedentemente corrisposto per beni già acquisiti al patrimonio e regolarmente contabilizzati nelle scritture, venendo meno in tale evenienza il rapporto di stretta accessorietà legittimante siffatta fonte di finanziamento.

Tale soluzione trova espressa conferma normativa nell'art. 10 L. n. 243/2012, sopra menzionato, che consente di finanziare gli investimenti con mutui (o altre forme di indebitamento) solo se contratti antecedentemente ai medesimi con la contestuale adozione dei conseguenti piani di ammortamento.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene, pertanto, che il pagamento della sola imposta sul valore aggiunto avvenuto a distanza di anni rispetto all'adempimento dell'obbligazione principale, non possa avere nel mutuo la sua forma di finanziamento.

P. Q. M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Follo.

D I S P O N E

- la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Follo;
- la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, sul sito *web* della Sezione.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 9 febbraio 2018.

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Fabio Viola)

Depositato in segreteria il 21 febbraio 2018

Il funzionario preposto

(dott.ssa Antonella Sfattina)